



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001332/P
Del 01/12/2015 10 13 02
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI e II

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti" Reg.Gen.n.102
Ad iniziativa dei Consiglieri Fiola, Casillo M, Cascone, Maraio, Alaia, Petracca, Moxedano.
Depositata in data 25 novembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli, 01 Dic. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

26/11/2015
DIREZIONE DI FALCO
SILVIA BRAMONA
S.S.

PROT. 140

Napoli 25 novembre

Alla Presidenza del Consiglio

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto:

"Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti"

Cordialità

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 102

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0015959/A

Del 26/11/2015 09 04 01

Da CR A SERASS

25/11/15
assemblea



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

— **“Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti”**

Ad iniziativa dei consiglieri:

Carmelo Fioła (CARMELA FIOCLA PD)

Mario Casillo (MARIO CASILLO PD)

Luca Cascone (DE LUCA PRESIDENTE - IN RETE - LUCA CASCONA)

Vincenzo Marano C.L. (VINCENZO MARANO C.L. - PSI-DV)

Vincenzo A. Pace (CD - SCELTA CIVICA)

— Maurizio Petrusca (UDC - MAURIZIO PETRUSCA)

Francesco Motta (FRANCESCO MOTTA IDV)

ATTIVITÀ LEG. VA
REG. GEN. N. 102



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la Presente proposta di legge la Regione Campania intende manifestare solidarietà e sostegno alle donne vittime di violenza.

Secondo una ricerca del dipartimento pari opportunità e dell'Istituto nazionale di statistica pubblicata il 5 giugno 2015 e relativa al quinquennio 2009/2014, il 31,5 per cento delle donne italiane fra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica, psicologica e sessuale almeno una volta nel corso della vita. Si tratta di circa 6 milioni e 788mila persone, una donna su tre, mentre più del 70% delle donne nel mondo sono state vittime nel corso della loro vita di violenza da parte degli uomini.

In Italia purtroppo i dati sul femminicidio continuano ad essere allarmanti, dai 124 del 2012 si è passati ai 177 casi nel 2013, poi ai 152 del 2014 e gli ultimi dati del 2015, anche con un trend leggermente più basso, confermano che il fenomeno è trasversale, diffuso e grave e rappresenta un'evidente violazione dei diritti umani fondamentali, senza contare che la violenza, influenzando negativamente sui risultati scolastici delle donne, sulle loro capacità di successo lavorativo e sulla loro vita pubblica, allontana progressivamente le società dal conseguimento dell'obiettivo dell'uguaglianza di genere.

In questa drammatica situazione un ruolo fondamentale può e deve essere svolto dai centri antiviolenza, istituiti anche dalla Regione Campania con la legge n. 2 del 2011. Tali centri sono finalizzati a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Il dato di chi si rivolge ai centri è ancora basso (il 4,9 per cento), ma il lavoro di sensibilizzazione e formazione svolto da queste strutture ha innescato un primo, importante, cambiamento che le istituzioni devono supportare. In relazione a questo ad esempio si è evidenziato come spesso le donne vittime di violenza decidono di non denunciare o di non chiedere aiuto a queste strutture perché spaventate dal rischio, in seguito alla separazione dall'autore della violenza, di dover poi affrontare da sole, non soltanto la vicenda giudiziaria, ma anche e soprattutto le difficoltà della vita quotidiana.

In questo senso quindi la Regione Campania, al fine di vanificare tale rischio e concedere un valido supporto, con la presente legge istituisce un fondo regionale di solidarietà per le donne vittime di violenza e con priorità a quelle che hanno figli minori e/o diversamente abili. Tale fondo ha lo scopo di assistere chi decide di denunciare le violenze subite offrendo loro un concreto aiuto economico.

Con questo provvedimento la Regione Campania, oltre a garantire un valido sostegno economico, ha l'intento di svolgere un ruolo fondamentale di motore di cambiamento e di trasformazione di un impianto culturale che ancora genera e giustifica la violenza maschile contro le donne, e in quest'ottica, al fine anche di implementare il predetto fondo, la Regione Campania promuoverà una campagna pubblica di sensibilizzazione e di *crowdfunding civico* utilizzando i siti web istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

— Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 100.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvederà con appositi stanziamenti.

—



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

Finalità

1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione promuove misure concrete di solidarietà assicurando alle vittime della violenza, con priorità a quelle con figli minori o diversamente abili, un sostegno per contribuire a consentire ad esse il mantenimento della prole, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Istituzione Fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti, sensibilizzazione e crowdfunding civico

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1, istituisce il Fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti di seguito denominato Fondo.
2. Le risorse del fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti da erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche.
3. La Regione, per informare l'opinione pubblica sul tema oggetto della presente legge e implementare il Fondo di solidarietà, promuove una campagna pubblica di sensibilizzazione e di *crowdfunding civico* utilizzando i siti web istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Requisiti di accesso al fondo e priorità alle vittime con figli minori e/o diversamente abili

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2 le donne vittime di violenze e maltrattamenti in possesso delle seguenti condizioni:

- a) residenza in Regione Campania, sia alla data di presentazione della domanda sia nel momento in cui è stata subita la violenza
- b) l'instaurazione di un procedimento penale per un reato di violenza, consumato o tentato sul territorio italiano, di cui la richiedente è parte offesa
- c) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta Regionale per l'attuazione della presente norma

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 3.

3. Nell'elaborazione delle graduatorie di assegnazione dei contributi previsti dalla presente Legge e dal Regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 4, costituisce criterio preferenziale la vittima con figli minori e/o diversamente abili



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Modalità e criteri di erogazione

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 21 luglio 2012, adotta apposito Regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.

2. Con il predetto Regolamento si definiscono, altresì, le procedure per la raccolta fondi (*crowdfunding civico*) e le relative azioni di sensibilizzazione, come previsto al comma 3, dell'articolo 2.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Limiti temporali

I contributi sono riconosciuti per le violenze che si verificano a decorrere dall'anno solare in cui entra in vigore la legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1 è quantificato in complessivi euro 100.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 dell'esercizio finanziario corrente. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 7, Titolo 1.
2. Per i successivi anni si provvede con legge di bilancio



Consiglio Regionale della Campania

Art.. 7

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.